

Pubblicato il 22/03/2021

N. 00729/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01755/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2020 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Boriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la Lombardia e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brescia, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1 presso la sede dell'Avvocatura; Agenzia delle Dogane - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto Prot. n.-OMISSIS-Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 19 dicembre 2019, notificato il 27 gennaio 2020 e poi non più notificato; e di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e conseguente: in particolare Provvedimento Prot. n. -OMISSIS- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia Sezione Operativa territoriale di Brescia (Prat.-OMISSIS-) del 22 gennaio 2020, notificato il 24 gennaio 2020 e del Provvedimento Prot. n.-OMISSIS-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia Sezione Operativa territoriale di Brescia (Prot. -OMISSIS-) del 6 ottobre 2020, notificato l'8 ottobre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la Lombardia e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell’Udienza del 17 febbraio 2021, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- è titolare dell’esercizio “-OMISSIS-” corrente in -OMISSIS-. In data 8 maggio 2019 il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Bergamo, in seguito a un sopralluogo nel suddetto bar, contestava alla titolare la violazione dell’art. 291 *bis*, comma 2, D.P.R. 43/1973, per aver detenuto a scopo di vendita tabacchi lavorati esteri, e nello specifico n. 2360 sigarette prive del contrassegno dei Monopoli di Stato.

Contestualmente, ai sensi dell’art. 1 comma 6 D. Lgs. 8/2016, veniva irrogata la sanzione pecuniaria e disposto il sequestro del materiale di contrabbando. La sanzione in misura ridotta veniva pagata il 20 maggio 2019.

2. Con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia Dogane Monopoli del 19 dicembre 2019 veniva altresì irrogata a -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 5 comma 1 L. 50/1994, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da essa gestito per la durata di 15 giorni.

Con successivo atto del Dirigente della sede di Brescia dell’Ufficio Monopoli per la Lombardia in data 22 gennaio 2020 si stabiliva che la chiusura disposta dal Direttore Regionale avrebbe dovuto decorrere dal sessantunesimo giorno dalla notifica alla -OMISSIS- dello stesso provvedimento regionale.

3. Con ricorso al TAR per la Lombardia (N. Ric. -OMISSIS-) -OMISSIS- impugnava i provvedimenti descritti al precedente punto 2. In seguito, la stessa rinunciava al proposto gravame. Con Sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 12 maggio 2020, resa da questa Sezione e passata in giudicato, veniva conseguentemente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Con successivo provvedimento del 6 ottobre 2020 l’Agenzia Dogane Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sezione Operativa Territoriale di Brescia, preso atto della rinuncia al ricorso n. -OMISSIS- da parte della titolare del “-OMISSIS-”, individuava una nuova decorrenza per la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio, che avrebbe dovuto avere esecuzione: *«per la durata di giorni 15 a partire dal quinto giorno dalla notifica della presente nota»*.

5. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, -OMISSIS- impugnava i provvedimenti indicati ai precedenti punti 2 e 4, chiedendone l'annullamento, previa sospensione in sede cautelare anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per i seguenti motivi:

I) «*Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla Legge n. 241/1990, art. 2 e ss.*», col quale si deduceva il superamento del termine massimo di durata del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in 180 giorni decorrenti dal 10 maggio 2019;

II) «*Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 5 della Legge n. 50/1994*», ove si rilevava come la sanzione accessoria della chiusura avesse già avuto esecuzione, avendo trovato applicazione nel periodo - *coincidente con il 'lockdown' derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19*- compreso tra il 24 marzo e l'8 aprile 2020; un'ulteriore chiusura avrebbe dunque costituito, a parere della ricorrente, una duplicazione della sanzione. Si deduceva altresì la violazione della circolare n. 04/5884 del 27 novembre 1997, che, nel disciplinare per gli uffici dell'Amministrazione le modalità attuative dell'art. 5 L. 50/1994, stabiliva che il provvedimento di applicazione della sanzione della chiusura e quello che individua la relativa decorrenza avrebbero dovuto essere notificati contestualmente, mentre nel caso di specie il decreto di irrogazione della sanzione era notificato il 27 gennaio 2020, e l'atto che ne fissava il *dies a quo* era invece notificato in data 8 ottobre 2020, in difetto di rinotifica dell'atto presupposto;

III) «*Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 5 Legge 50/1994 – Difetto di motivazione*», con il quale si rilevava la violazione della circolare 04/5884 del 27 novembre 1997, che prevedeva un termine dilatorio di trenta giorni tra la notifica del provvedimento sanzionatorio e l'inizio della relativa esecuzione; nonché la sproporzione dell'entità della chiusura irrogata.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resistendo nel merito al ricorso e, in sede preliminare, sollevando eccezione d'inammissibilità del gravame, con riferimento all'acquiescenza maturata rispetto ai due provvedimenti impugnati con il ricorso rinunciato.

6. L'istanza cautelare monocratica veniva accolta con decreto presidenziale n. -OMISSIS-.

La domanda *ex art. 55 c.p.a.*, trattata all'udienza camerale dell'11 novembre 2020, era accolta con l'ordinanza n. -OMISSIS-, che compensava tra le parti le spese del giudizio.

All'udienza del 17 febbraio 2021 la causa era trattenuta in decisione.

7. In primo luogo, si prende in esame l'eccezione preliminare sollevata dall'Avvocatura, che si ritiene parzialmente fondata, nei termini che seguono.

I provvedimenti indicati al precedente punto 2 erano già stati oggetto di impugnazione dinanzi a questo TAR nell'ambito del ricorso n. -OMISSIS-, al quale -OMISSIS- aveva rinunciato prima della decisione. Il Tribunale dichiarava il ricorso improcedibile (TAR Lombardia, Milano, IV, 12 maggio 2020 n. -OMISSIS-). All'indicata rinuncia conseguiva il consolidamento dei provvedimenti impugnati con il medesimo ricorso. Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza: «*La rinuncia al ricorso comporta il definitivo consolidamento, sub specie dell'inoppugnabilità, del provvedimento amministrativo portato all'esame del giudice*» (TAR Campania, Napoli, VIII, 1° aprile 2010 n. 1760; cfr: TAR Lombardia, Milano, III, 1° settembre 2014, n. 2294).

Relativamente ai primi due provvedimenti descritti al precedente punto 2, dunque, già gravati nel rinunciato ricorso -OMISSIS-, essendosi prodotto l'effetto di consolidamento e inoppugnabilità sopra descritto, l'atto introduttivo risulta inammissibile.

Per quanto concerne invece il successivo provvedimento del 6 ottobre 2020, indicato al punto 4, il gravame, pure inammissibile relativamente alle censure mutate da illegittimità dedotte rispetto agli atti presupposti sopra indicati, risulta invece di piena ammissibilità con riferimento alle censure che denunciano vizi propri di detto atto.

8. Si procede ora alla disamina delle censure ammissibili, con riferimento al solo atto impugnabile, ovvero quello del 6 ottobre 2020.

8.1. Il primo motivo, con il quale la ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento *de quo* per l'avvenuto superamento del termine previsto dall'art. 2 L. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, non è fondato.

Invero, l'inosservanza del termine generale individuato dall'art. 2 L. 241/1990 non produce, *ex se*, l'illegittimità dell'atto tardivo, come da giurisprudenza ormai consolidata che il Collegio condivide: «*Con riferimento ai termini, la l. n. 241/1990 detta una regola di comportamento e non di validità. L'art. 2 bis, infatti, da un lato, prevede l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, e dall'altro correla all'inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti alla stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato. Il ritardo non è, quindi, un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione.*» (TAR Lazio, Roma, II, 21 settembre 2020 n. 9657).

La censura in esame va dunque disattesa.

8.2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del 6 ottobre 2020 affermando che la sanzione accessoria della chiusura del “-OMISSIS-” avrebbe già avuto esecuzione nel periodo compreso tra il 24 marzo e l'8 aprile 2020, come da provvedimento dell'Agenzia dei Monopoli di Brescia del 22 gennaio 2020.

8.2.1. L'argomento non può essere condiviso. Invero, nel suddetto periodo 24 marzo – 8 aprile 2020, per ragioni di sanità pubblica legate alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, tutti i bar erano chiusi per disposizioni delle competenti Autorità regionali e nazionali. Il “-OMISSIS-”, in tale lasso temporale, era dunque non funzionante al pari di tutti i similari esercizi commerciali, e tale sarebbe stato comunque, indipendentemente dalla sanzione oggetto di questo giudizio.

Orbene, ove tale periodo venisse conteggiato ai fini del computo dell'esecuzione della sanzione accessoria della chiusura del locale, il provvedimento punitivo di cui all'art. 5 L. 50/1994 si risolverebbe in un atto privo di qualsivoglia effetto concreto e sostanziale nei confronti dell'esercizio gestito dalla ricorrente.

Al fine di evitare tale paradossale conseguenza, il portato del combinato disposto tra l'irrogazione della sanzione di chiusura dell'esercizio di -OMISSIS- e i provvedimenti nazionali e regionali recanti il cd. *lockdown* deve essere ermeneuticamente ricostruito in modo tale che la sanzione qui contestata possa essere concretamente attuata.

Invero, in caso di dubbio, il provvedimento amministrativo va interpretato nel senso che gli consente di essere produttivo di effetti, piuttosto che in quello che ne sterilizza la portata. Ciò, in applicazione analogica delle norme interpretative dettate dal codice civile in materia di contratti, e segnatamente dell'art. 1367 c.c.: «*Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero*

alcuno». La costante giurisprudenza afferma infatti che: «*L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti*» (Consiglio di Stato, V, 7 agosto 2019 n. 4849; Corte di Cassazione, SS.UU., 25 luglio 2018, n. 20181).

Applicandosi tali criteri ermeneutici al provvedimento che disponeva la chiusura dell'esercizio denominato "-OMISSIS-", lo stesso va ricostruito nel senso che l'effetto sanzionatorio da esso recato dovrà essere temporalmente coincidente con un periodo non coperto dalla chiusura generalizzata degli esercizi consimili. Di qui la necessità, per l'Amministrazione, di individuare un nuovo *dies a quo*, in modo tale da collocare la decorrenza dei quindici giorni di chiusura in un'epoca non coincidente con il *lockdown* generalizzato.

È dunque legittimo, sotto tale profilo, il provvedimento del 6 ottobre 2020, che differiva gli effetti della sanzione irrogata a -OMISSIS- rispetto alla chiusura epidemiologica.

8.2.2. Sotto altro profilo la ricorrente censurava il medesimo provvedimento del 6 ottobre 2020 con riferimento alla violazione della circolare n. 04/5884 del 27 novembre 1997, nella parte in cui essa prevede che l'atto che individua la decorrenza della chiusura sia notificato insieme a quello che irroga la sanzione.

La censura non è fondata.

La circolare n. 04/5884 del 27 novembre 1997, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 5 della Legge n.50/1994, prevede, tra l'altro, che l'atto che individua la decorrenza della chiusura è: «*da notificare insieme al provvedimento*» che irroga la sanzione. Evidentemente, la notifica congiunta dei due atti, unita al termine dilatorio di 30 giorni per la decorrenza degli effetti sanzionatori parimenti prevista dalla circolare (*su cui più diffusamente si dirà al punto 8.3.1*), vuole impedire che l'esercente si trovi di fronte alla necessità di un blocco totale e immediato dell'attività, senza che vi sia la concreta possibilità di invocare efficacemente e in termini effettivi la tutela giurisdizionale in caso di atto sanzionatorio (*o di fissazione della decorrenza*) illegittimo (*si veda in proposito la stessa circolare n. 04/5884*), e comunque in difetto di ogni garanzia di poter disporre di un lasso di tempo certo e predeterminato per organizzare e preparare la chiusura (*ciò che avverrebbe ove, per ipotesi, notificato l'atto sanzionatorio, il provvedimento di individuazione della decorrenza potesse seguire ad libitum, e disporre la chiusura in termini immediati rispetto alla propria notificazione*).

Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione, dapprima, notificava i due provvedimenti nei due diversi giorni del 24 e del 27 gennaio 2020, dunque non congiuntamente. Tuttavia, tale circostanza attiene agli atti originari e ormai inoppugnabili, in quanto già oggetto del ricorso n. -OMISSIS-, con conseguente inammissibilità della relativa censura.

Il nuovo atto avente decorrenza dal 6 ottobre 2020 - *resosi necessario poiché, a causa del lockdown per Covid-19, la sanzione irrogata alla -OMISSIS- non aveva avuto esecuzione, come meglio indicato al precedente punto 8.2.1* - non si accompagnava a una nuova comunicazione del provvedimento presupposto di irrogazione della sanzione accessoria. Tuttavia, tale carente contestualità non costituisce causa di illegittimità del nuovo atto (*fatto salvo quanto si dirà al successivo punto 8.3.1*). La sanzione di chiusura, già portata alla legale conoscenza del trasgressore e consolidata per le descritte vicende processuali afferenti al ricorso -OMISSIS-, rimaneva invero ferma e inalterata, modificandosene esclusivamente la decorrenza *post lockdown*.

Conseguentemente, solo l'atto che disponeva il nuovo *dies a quo* necessitava di essere notificato alla destinataria.

Anche sotto il profilo qui considerato l'operato della P.A. va dunque esente da vizi.

8.3. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente denunciava, da un lato, la sproporzione della sanzione irrogata e, dall'altro, la violazione della circolare n. 4/5884 con riferimento al *dies a quo* individuato.

8.3.1. Riguardo a tale ultimo aspetto, viene qui in rilievo la parte iniziale della circolare, laddove l'Amministrazione, nell'interpretare l'art. 5 L. 50/1994, prendeva in esame «*il disposto sui relativi decreti ministeriali che recita: "l'esecuzione potrà decorrere a partire dal 31° giorno successivo alla data di notifica all'interessato del presente decreto". Al riguardo si precisa che con la locuzione usata, il Ministro delle Finanze ha inteso contemperare il principio dell'immediata esecutorietà degli atti amministrativi con quello di consentire alla parte un'adeguata difesa dei propri interessi. Pertanto, quanto disposto nei decreti in parola non concede ai trasgressori la possibilità di decidere il periodo in cui ottemperare al provvedimento sanzionatorio, bensì demanda all'Organo competente all'esecuzione la facoltà di decidere la decorrenza, con l'unico limite di non disporla prima del termine dilatorio di trenta giorni*».

Nel caso di specie, per effetto dell'innovazione normativa recata dall'art. 7 L. 92/2001, la sanzione della chiusura non era irrogata mediante decreto del Ministro delle Finanze, bensì, su delega di quest'ultimo, dalla Direzione Regionale dell'Agenzia dei Monopoli.

Ciò precisato, in virtù della previsione sopra riprodotta, risultano vincolanti, per l'amministrazione che individua la decorrenza della sanzione (nel caso di specie: Agenzia dei Monopoli, Ufficio locale di Brescia), le disposizioni presenti nei provvedimenti di irrogazione che impediscono di fissare un *dies a quo*, per l'esecuzione della sanzione di chiusura, antecedente ai trenta giorni dalla notifica dell'atto sanzionatorio e di quello che ne individua la decorrenza. Atto, quest'ultimo, che normalmente va infatti comunicato al trasgressore insieme al provvedimento sanzionatorio (come disposto dalla stessa circolare n. 4/5884), e che qui ha subito un eccezionale differimento a causa del sopravvenuto *lockdown* da Covid-19. Del resto, come già accennato al precedente punto 8.2.2, la garanzia per il trasgressore di effettività della tutela giurisdizionale (che ben può essere invocata anche nei confronti dell'atto determinativo del *dies a quo*), e di disponibilità di un periodo preparatorio congruo e predeterminato nel minimo, è data dal combinato disposto tra il termine dilatorio di 30 giorni e la notifica congiunta della sanzione e della sua decorrenza. Dunque, nel presente eccezionale caso, ove in ragione del *lockdown* da Covid-19 la p.a. è stata oggettivamente impossibilitata a garantire la contestualità della notifica, la garanzia del termine dilatorio deve essere riferita anche al provvedimento identificativo del *dies a quo* singolarmente notificato *ex post* rispetto all'atto sanzionatorio.

Orbene, nel caso di specie, il decreto di irrogazione della sanzione di chiusura, all'art. 2, stabiliva espressamente che l'esecuzione: «*[...] potrà decorrere a partire dal 31° giorno successivo alla data di notifica all'interessato del presente decreto*». In virtù delle considerazioni che precedono, dunque, tale previsione imponeva all'amministrazione deputata all'esecuzione del provvedimento di frapporre un lasso di tempo non inferiore a trenta giorni tra la notifica della decorrenza e il *dies a quo* individuato.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la P.A. pretermetteva l'osservanza del termine in occasione dell'atto del 6 ottobre 2020, che disponeva per la -OMISSIS- la chiusura dell'esercizio entro il ristrettissimo termine di cinque giorni dalla notifica.

Tuttavia, le istruzioni impartite dall'amministrazione in circolare avrebbero dovuto, per quanto sopra, trovare applicazione (salvo motivata diversa scelta, che qui non viene evidenziata

dall'Amministrazione) anche con riferimento al provvedimento del 6 ottobre 2020, che avrebbe dovuto fissare la nuova decorrenza a far data, quanto meno, dal trentunesimo giorno dalla propria notificazione.

La P.A. , non rispettando il termine dilatorio *de quo*, disapplicava immotivatamente la circolare, posta a tutela (anche) dell'effettività del diritto di difesa del cittadino. Il provvedimento del 6 ottobre 2020 risulta dunque viziato da eccesso di potere.

Come da giurisprudenza consolidata, invero, in caso di circolari che dettano indicazioni per l'esercizio di un potere discrezionale (*quale è quello della p.a. nell'individuazione della decorrenza della chiusura*), ove l'ufficio si discosti da esse in termini non motivati, ricorre il vizio dell'eccesso di potere: «*Il vizio di eccesso di potere per violazione di circolare sussiste soltanto quando la circolare disciplina l'esercizio di un potere discrezionale della amministrazione*» (TAR Liguria, Genova, II, 18 dicembre 2008, n. 2151; cfr: TAR Campania, Napoli, VII, 12 luglio 2012 n. 3380).

Il ricorso risulta dunque, sotto tale profilo, fondato e meritevole di accoglimento. Il provvedimento del 6 ottobre 2020 viene pertanto annullato, fatto salvo il riesercizio del potere da parte della P.A. che dovrà essere posto in essere in ossequio alle previsioni della circolare *de qua*, come sopra ricostruite.

8.3.2. Non è invece ammissibile, per le ragioni indicate al precedente punto 7, la censura riguardante la dedotta sproporzione dell'estensione temporale della chiusura irrogata al “-OMISSIS-”.

La doglianza investe invero il provvedimento originario di irrogazione, divenuto inoppugnabile per quanto sopra esposto, e interessa il nuovo provvedimento del 6 ottobre 2020 solo in via derivata rispetto all'atto presupposto definitivo.

9. Per le ragioni sopra esposte ritiene il Collegio che il ricorso:

- vada in parte dichiarato inammissibile, con riferimento all'impugnazione dei due provvedimenti notificati il 27 gennaio 2020 e, avuto riguardo all'atto del 6 ottobre 2020, relativamente alla censura esaminata al precedente punto 8.3.2;

- debba essere accolto, stante la fondatezza del terzo motivo di gravame (nei limiti indicati al punto 8.3.1), con riferimento all'impugnazione dell'atto del 6 ottobre 2020, che viene conseguentemente annullato. È fatta salva la facoltà di riprovedere da parte dell'Amministrazione, nei termini indicati al medesimo punto 8.3.1.

10. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, stante la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, per le ragioni, nei limiti e nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento del 6 ottobre 2020.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO